



REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI DOTTORANDI

Art. 1 – Istituzione, funzioni e composizione

1. La Consulta costituisce il massimo organo di rappresentanza dei dottorandi a livello di Ateneo.
2. La Consulta promuove e coordina la partecipazione dei dottorandi all'organizzazione universitaria e svolge funzioni consultive verso gli Organi di governo dell'Università nonché funzioni propulsive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse dei dottorandi.
3. Le proposte avanzate dalla Consulta dei dottorandi sono sottoposte agli Organi di governo dell'Ateneo per le valutazioni di rispettiva competenza.
4. In particolare, la Consulta esprime pareri non vincolanti in merito a:
 - modifiche del Regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca;
 - organizzazione e gestione dei corsi di dottorato da parte dell'Ateneo;
 - disciplina delle attività didattiche e scientifiche rivolte a dottorandi;
 - funzionamento dei singoli corsi di dottorato.
5. Tali pareri sono adottati con delibera della Consulta in seduta plenaria.
6. La Consulta, limitatamente a quanto di sua pertinenza, propone al Rettore i nominativi dei dottorandi dell'Università degli Studi di Milano da designare in seno agli organi collegiali esterni all'Ateneo nei quali è prevista la partecipazione di rappresentanti della categoria.
7. La Consulta può organizzare iniziative culturali e sociali rivolte ai dottorandi dell'Università degli Studi di Milano.
8. La Consulta interagisce attivamente con le associazioni di dottorandi e dotti di ricerca che fanno riferimento all'Università degli Studi di Milano promuovendone le attività.
9. La Consulta è composta da un rappresentante dei dottorandi per ciascun corso di dottorato erogato dall'Ateneo o di cui l'Ateneo è sede amministrativa e dal rappresentante dei dottorandi nel Senato accademico, che è membro di diritto.
10. I rappresentanti dei dottorandi che compongono la Consulta sono designati nel proprio ambito tra i rappresentanti dei dottorandi nei singoli corsi di dottorato, uno per ciascun corso, secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di dottorato di ricerca.
11. I membri della Consulta sono tenuti a partecipare regolarmente alle sedute della Consulta stessa. Qualora un membro sia impossibilitato a partecipare ad un'seduta può delegare in sua vece, per non più di una seduta consecutiva, uno degli altri rappresentanti del suo stesso corso.
12. I membri della Consulta hanno l'obbligo di riferire regolarmente alla Consulta sulle attività degli organi in cui sono stati eletti e ai dottorandi del proprio corso di afferenza sulle attività della Consulta medesima.
13. Nell'adempimento delle loro funzioni, i componenti della Consulta dei dottorandi hanno il diritto di ottenere dai responsabili delle strutture competenti dell'Università ogni informazione utile ai fini dello svolgimento dei propri compiti e di prendere visione della documentazione relativa, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e di protezione dei dati personali.

Art. 2 – Il Presidente

1. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, previo raggiungimento della maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione, mediante ballottaggio tra i due membri che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella terza.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima seduta, a scrutinio segreto. Tale seduta è presieduta dal rappresentante dei dottorandi nel Senato accademico o, in sua assenza, dal membro più anziano non candidato.
3. L'elezione del Presidente avviene previa presentazione di candidature nominali all'inizio dei lavori della prima seduta.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

4. Il rappresentante in Senato non gode dell'elettorato passivo per la carica di Presidente.
5. Il Presidente dura in carica due anni e non può essere rieletto.
6. Il Presidente
 - a. rappresenta la Consulta e, in collaborazione con la Giunta, ne coordina le attività;
 - b. convoca la Consulta e la presiede, ne assicura il buon andamento dei lavori osservando e facendo osservare il Regolamento;
 - c. sottoscrive i verbali delle sedute;

Art. 3 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i membri della Consulta.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di un suo impedimento, assenza, mancato rispetto dei termini perentori per gli atti di sua competenza o altra inadempienza.
3. Il mandato del Vicepresidente coincide con quello del Presidente.
4. In caso di decadenza anticipata il Presidente procede a una nuova nomina nella prima seduta disponibile.

Art. 4 – Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente tra i membri della Consulta.
2. Ha la funzione di redigere il verbale, assistere il Presidente durante le sedute, curare le comunicazioni con i componenti della Consulta
3. Il mandato del Segretario coincide con quello del Presidente.
4. In caso di decadenza anticipata il Presidente procede a una nuova nomina nella prima seduta disponibile.

Art. 5 – La Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, da cinque membri eletti all'interno della Consulta e dal rappresentante dei dottorandi nel Senato accademico.
2. Risultano eletti i cinque candidati più votati nell'ambito della medesima votazione.
3. La Giunta è un organo esecutivo che coadiuva il Presidente nelle sue funzioni.
4. La Giunta esercita funzioni istruttorie e preparatorie delle deliberazioni della Consulta e assume gli eventuali compiti che le sono demandati o delegati, o che siano urgenti e necessari all'espletamento degli obblighi della Consulta.
5. I membri della Giunta possono ricevere deleghe specifiche da parte del Presidente o della Consulta stessa.
6. I membri della Giunta durano in carica due anni e possono essere rieletti un'unica volta.
7. In caso di decadenza anticipata di uno o più membri eletti della Giunta, il Presidente procede all'indizione di una votazione suppletiva per la sostituzione dei membri decaduti, da svolgersi nella prima seduta utile della Consulta.

Art. 6 – Convocazioni

1. La Consulta si riunisce, di norma, ogni tre mesi e comunque almeno una volta ogni sei mesi.
2. Il calendario delle sedute ordinarie è predisposto dalla Giunta, di concerto con l'Amministrazione universitaria, all'inizio di ogni anno accademico.
3. La convocazione tanto ordinaria quanto straordinaria della Consulta è disposta dal Presidente normalmente a mezzo posta elettronica a tutti i componenti della Consulta e per conoscenza a tutti i rappresentanti dei dottorandi dell'Ateneo.



4. La convocazione deve avvenire almeno sette giorni prima della riunione, con l'indicazione di luogo, data e ora d'inizio dei lavori e dell'ordine del giorno.
5. La documentazione eventualmente necessaria deve essere allegata insieme all'ordine del giorno.
6. I componenti della Consulta possono proporre emendamenti alle proposte presentate unitamente all'ordine del giorno indirizzandole alla Giunta.
7. Alla convocazione è allegato il verbale della seduta precedente.
8. La Consulta può essere convocata in via straordinaria dal Presidente o se almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta al Presidente. In tal caso, il Presidente è tenuto a convocare la Consulta entro sette giorni, per una data non più lontana di 14 giorni dalla data della richiesta di convocazione.
9. Se il Presidente non ottempera agli obblighi di convocazione, spetta al Vicepresidente convocare la Consulta. In caso di inadempienza del Presidente e del Vicepresidente, la convocazione è trasmessa d'ufficio dall'amministrazione dell'Ateneo.

Art. 7 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è redatto dal Presidente sentito il parere della Giunta e tenuto conto delle eventuali richieste pervenute ai componenti entro sette giorni dalla data prevista per la seduta.
2. Nell'ordine del giorno devono essere inserite le questioni la cui trattazione sia stata richiesta da almeno un quarto dei componenti della Consulta o da due membri della Giunta. Tale richiesta deve essere trasmessa al Presidente almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Nel corso di una seduta possono essere introdotti nuovi argomenti all'ordine del giorno su proposta di un singolo componente subordinatamente al voto favorevole di almeno un quarto dei presenti.
4. Ogni membro della Consulta ha diritto di intervenire durante la riunione della Consulta sui punti all'ordine del giorno, previa prenotazione dell'intervento e per un tempo massimo di cinque minuti per argomento.

Art.8 – Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute della Consulta è necessario che tutti i suoi componenti siano stati regolarmente convocati e che sia presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. Prima di dichiarare aperta ogni seduta, il Presidente accerta l'esistenza del numero legale, che rimane presunto per tutta la durata della seduta. Ogni componente dell'assemblea può chiederne verifica prima che si proceda a deliberazione.
3. Qualora sia accertata la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per dieci minuti. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Presidente aggiorna la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva (che deve tenersi entro quindici giorni), con i punti dell'ordine del giorno sui quali non stato possibile deliberare; la convocazione è quindi inviata nei modi consueti, come disposto dall'articolo 6.
4. In assenza del numero legale alla seconda seduta, essa è validamente costituita se la convocazione è regolare ed è presente almeno un terzo degli aventi diritto.

Art. 9 – Partecipazione alle sedute e interventi di esterni

1. Le sedute della Consulta sono di norma riservate ai membri della stessa.
2. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei componenti, può invitare alle sedute della Consulta il Rettore e/o i suoi Delegati, il Direttore Generale e altri professori o dirigenti dell'Amministrazione, nonché esperti esterni e/o dottorandi, affinché intervengano su questioni di interesse generale o su questioni che rientrino nella responsabilità dei loro uffici. Tale partecipazione deve essere prevista dall'ordine del giorno.



3. Sono, di norma, invitati a partecipare alle riunioni della Consulta i rappresentanti dei dottorandi eletti nei Consigli di Dipartimento, senza diritto di voto.
4. Possono assistere alla seduta i dottorandi regolarmente iscritti a uno dei corsi di dottorato dell'Ateneo, i quali, inoltre, previa autorizzazione da parte del Presidente, possono svolgere interventi limitatamente ai punti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
5. Al di fuori di quanto previsto dai commi precedenti, il Presidente, salva deliberazione contraria da parte della Consulta, può convocare una seduta aperta al pubblico, precisando nella convocazione se l'apertura al pubblico è estesa a tutti ovvero soltanto ad alcuni dei punti all'ordine del giorno.]

Art. 10 – Discussione, votazioni e deliberazioni

1. La discussione è aperta dal Presidente illustrando l'argomento o la proposta di delibera ovvero invitando un componente-relatore a farlo in sua vece.
2. Esaurita la discussione, il Presidente invita a formulare emendamenti ulteriori rispetto a quelli eventualmente già pervenuti prima della seduta. Essi vanno votati preliminarmente al voto sull'intera proposta.
3. Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese, per alzata di mano o con appello nominale dei presenti.
4. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti la votazione può avvenire a scrutinio segreto, tramite schede cartacee, attraverso appello nominale.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che non sia prescritta una diversa maggioranza. In caso di parità si procede a una discussione ulteriore seguita da votazione. In caso di ulteriore parità prevale il voto del Presidente.
6. Nel corso delle sedute sono vietate riprese audio-visive, salvo diversa deliberazione unanime della Consulta.

Art. 11 – Verbale

1. Il verbale è redatto dal Segretario.
2. Il verbale delle adunanze deve riportare: il giorno e l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori; i nominativi di chi presiede e di chi esercita le funzioni di segretario; i nominativi dei componenti presenti, degli assenti e degli assenti giustificati; l'ordine del giorno; una nota sommaria degli interventi; il testo delle delibere adottate e l'esito delle votazioni.
3. Ogni componente della Consulta ha facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite le proprie dichiarazioni o il proprio intervento in forma integrale.
4. In caso di votazione devono essere indicati i componenti astenuti e quelli contrari, nominativamente, su richiesta dell'interessato o di altri.
5. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, di norma è approvato come primo punto all'ordine del giorno della prima seduta utile.

Art. 12 – Atti

1. Tutti gli atti e i provvedimenti approvati dalla Consulta dei dottorandi sono redatti e depositati nell'archivio dell'Ateneo a cura del Segretario.
2. Il calendario, le convocazioni e i verbali completi sono pubblici e pubblicati nel portale web d'Ateneo da parte dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo.



Art. 13 – Decadenze dalle cariche

1. Ogni membro rimane in carica due anni e non può essere rieletto.
2. Decade dal ruolo di componente della Consulta dei dottorandi chi: a) perde, per qualunque ragione, lo status di dottorando dell'Ateneo; b) cessa, per qualunque ragione, la propria funzione di rappresentante dei dottorandi in relazione al proprio corso; c) non partecipa per più di due volte consecutive, senza giustificazione, alle riunioni della Consulta. Un componente della Consulta può inoltre dimettersi tramite lettera scritta al Presidente. In ogni caso il componente dimissionario non perde il suo ruolo di rappresentante dei dottorandi nel Collegio del dottorato cui è iscritto.
3. Entro quindici giorni i rappresentanti dei dottorandi dei singoli corsi devono designare il nuovo rappresentante all'interno della Consulta.
4. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e i membri della Giunta possono dimettersi da tale ufficio senza perdere il loro ruolo di componenti della Consulta.

Art. 14 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è sottoposto all'approvazione del Senato accademico.
2. Le modificazioni al presente Regolamento sono adottate a maggioranza dei due terzi dei componenti presenti alla seduta nella quale sono poste all'ordine del giorno e sono approvate dal Senato accademico.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio allo Statuto d'Ateneo e alla normativa dei Regolamenti generali d'Ateneo.